

AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA E MEDIA TENSIONE DEGLI IMPIANTI GESTITI DA CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

1. Oggetto dell'appalto.

Il presente appalto, indetto dalla società CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., C.F. e P. IVA 00182790659, con sede legale in Via O. Valiante, n. 30 - 84048 Vallo della Lucania (SA), ha per oggetto la “*Fornitura annuale di energia elettrica in bassa e media tensione*” per gli impianti gestiti da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.

2. Modalità di svolgimento dell'appalto.

La gara avrà luogo mediante procedura aperta ad evidenza pubblica e sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il contratto sarà stipulato a misura.

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara che, insieme al presente Capitolato Speciale e agli altri documenti allegati, disciplina l'appalto.

3. Importo a base di gara.

L'importo a base di gara (I.V.A. esclusa) è pari a **€1.797.648,46**

L'importo è stato determinato sulla base dei consumi dell'anno 2012 includendo ed escludendo le componenti prezzo dettagliate al successivo art. 15 “*Inclusioni ed esclusioni*”.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi la CONSAC S.p.a. in alcun modo, potendo lo stesso subire un incremento o un decremento in rapporto sia all'andamento dei consumi, aperture/volture/chiusure di utenze, sia anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale.

Tutte le condizioni offerte dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di prelievo che la CONSAC ritenesse conveniente aggiungere a quelli già conferiti, senza che ciò comporti alcuna variazione economica o contrattuale delle condizioni pattuite.

Al mancato raggiungimento e/o al superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore – comunque - fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

4. Verifiche relative agli adempimenti di legge dell'appaltatore

Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente Capitolato Speciale d'appalto e dagli altri documenti di gara, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo ad esso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

5. Pagamenti

I pagamenti delle fatture verranno effettuati mediante bonifico bancario entro 30 giorni data fatturazione.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla legge 136 del 13.08.2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari.

Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall'appalto oggetto del presente Capitolato saranno determinati nella misura del tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

6. Diritto di Recesso

E' facoltà della CONSAC S.p.a. di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, purché non sia stata già esercitata l'opzione di fixing sul prezzo (si veda l'art. 14 per i dettagli sull'opzione).

7. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

8. Cessione dei crediti

Non è consentita cessione dei crediti a favore di terzi.

9. Clausole dell'impresa

Saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa aggiudicataria.

10. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto relativo al presente appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità giudiziaria Ordinaria.

E', pertanto, escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Vallo della Lucania (SA).

11. Durata del contratto

La fornitura avrà durata pari a 12 mesi con decorrenza dal primo giorno utile successivo a quello derivante dalle condizioni contrattuali con l'attuale fornitore nei casi di disdetta, fatto salvo eventuali differimenti dovuti a problematiche attinenti alla verifica delle dichiarazioni rese in fase di gara ovvero legate all'attivazione dei contratti di fornitura.

Ove ne ricorrano le condizioni di legge, il contratto è prorogabile per ulteriori due anni, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante che comunicherà le proprie determinazioni solo in caso di proroga.

Nel caso di mancata comunicazione il contratto si intenderà rescisso a partire dalla data in cui risulterà efficace il nuovo affidamento, eventualmente, ad altra azienda fornitrice.

12. Quantità e caratteristiche generali della fornitura

La fornitura di energia elettrica dovrà riguardare tutte le utenze definite nell'Allegato B ove sono riportate anche le condizioni tecniche di fornitura (tensione, potenza disponibile, punti di consegna).

La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario sulla base delle utenze esistenti e sugli effettivi consumi di energia.

Il quantitativo totale annuo stimato della fornitura di energia elettrica è di circa 15 GWh.

La società CONSAC S.p.a., in qualunque momento, potrà aggiungere nuovi punti di consegna dell'energia elettrica, così come potranno essere dismessi punti di consegna non utilizzati. Pertanto, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al quantitativo totale stimato e di cui sopra non potranno costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del fornitore nei confronti della società CONSAC, né dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.

L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente capitolato a:

- risolvere i precedenti contratti di somministrazione;
- provvedere a stipulare i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG);
- a soddisfare l'intero fabbisogno in termini di energia elettrica e di potenza per tutta la durata della fornitura per tutti i punti di prelievo (*AllegatoB*);
- a sostenere tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell'appalto tali da garantire un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- provvedere ai versamenti delle imposte erariali e addizionali sui consumi di energia elettrica presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia.

Resta inteso che CONSAC S.p.a. resterà, in qualsiasi caso, esonerato da eventuali oneri derivanti da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

13. Corrispettivi e loro indicizzazione

Il prezzo dell'energia è così strutturato:

al quantitativo di energia effettivamente misurato mensilmente dal distributore locale competente per ciascun punto di prelievo saranno applicati, per ciascuna fascia, i prezzi indicizzati PmF1, PmF2, PmF3 e PmF0 aggiornati mensilmente a partire dal 01.01.2012 al 31.12.2012 e determinati sulla base della seguente formula:

$$Pm F1/F2/F3/F0 = Po F1/F2/F3/F0 + k *(PUNf F1/F2/F3/F0 - PUN0 F1/F2/F3/F0)$$

dove:

Pm F1/F2/F3/F0: è il prezzo unitario espresso in €/MWh alla seconda cifra decimale applicato all'energia prelevata nel mese di fornitura "m" e nelle rispettive fasce orarie F1, F2 ed F3, così come definite dalla delibera n. 181/06 e s.m.i., ovvero nell'unica fascia oraria F0, laddove non vi sia installato un misuratore idoneo alla registrazione per fasce;

Po F1/F2/F3/F0: è il prezzo base iniziale offerto al netto delle perdite di rete, fisso per tutta la durata della fornitura, per l'energia nelle rispettive fasce orarie F1, F2, F3 ed F0 come sopra definite, espresso in €/MWh alla seconda cifra decimale;

K è il valore fisso ed invariabile, pari a 1;

PUNf F1/F2/F3/F0: è il prezzo medio per fasce del PUN (così come riportato sul sito internet del Gestore del Mercato Elettrico www.mercatoelettrico.org) per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (come definite dalla delibera 181/06 e s.m.i.) ovvero del PUN medio mensile nel caso di forniture monorarie nel mese di prelievo espresso in €/MWh alla seconda cifra decimale applicato all'energia prelevata nel mese di fornitura e nelle rispettive fasce orarie F1, F2 ed F3, ovvero nell'unica fascia oraria F0 laddove non vi sia installato un misuratore idoneo alla registrazione per fasce;

PUN0 F1/F2/F3/F0 è il valore dell'indice a marzo 2011 - pari per ciascuna fascia oraria a: F1 €/MWh 58,28; F2 €/MWh 61,92; F3 €/MWh 40,84; F0 47,04 - e che restano fissi per tutta la durata della fornitura.

In vigenza del rapporto contrattuale, laddove vengano installati presso le forniture senza misurazione per fasce misuratori atti a rilevare i prelievi per fascia, alle stesse sarà applicato il prezzo Pm F1/F2/F3.

OPZIONE PASSAGGIO A PREZZO FISSO.

Dovrà essere prevista in contratto un'opzione di passaggio a prezzo fisso. Tale opzione potrà essere esercitata prima della decorrenza della fornitura, ovvero durante il periodo di vigenza del contratto per il periodo di fornitura residuo.

Il fornitore, dovrà comunicare alla CONSAC S.p.A., su specifica richiesta di quest'ultima ed entro il termine di due giorni lavorativi, il valore dei prezzi fissi offerti.

La validità di tale comunicazione non dovrà essere inferiore a 24 ore.

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. potrà accettare o meno i nuovi prezzi comunicati dal fornitore. Nel caso in cui la proposta non venga accettata resteranno in vigore le condizioni economiche definite in contratto. In caso opposto, i nuovi prezzi comunicati dal fornitore saranno applicati a decorrere dal mese successivo a quello dell'accettazione della proposta, in luogo di quelli indicizzati.

14. Inclusioni ed esclusioni

I prezzi dell'energia offerti dovranno includere:

- gli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra all'interno della Comunità Europea;
- i benefici derivanti dall'assegnazione di energia di importazione, diritti CIP6, DCT ed eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai clienti finali (l'esito delle assegnazioni non pregiudica la validità del prezzo offerto né ne determina la variazione);
- gli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16.03.1999 n. 79 art. 11 (Certificati Verdi), così come modificato dall'applicazione della legge 23.07.2009 n. 99, e successive integrazioni e/o modificazioni.

Non s'intendono compresi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta di cui all'Allegato D e, pertanto, saranno fatturati dal fornitore:

- perdite di rete;
- corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore, vigente per il mercato libero, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva;
- gli oneri di sbilanciamento (art. 41 delibera 111/06 e s.m.i.);
- PCV in quota fissa ed in quota variabile come stabilito nelle condizioni generali di fornitura;
- maggiorazioni (oneri A1,..., An) e componenti UC, MCT, AS relative al mercato libero, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG per le forniture ai clienti finali del mercato libero;
- imposte erariali ed addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, tasse, imposte o tributi sull'elettricità;
- tutte le componenti passanti, relative ai clienti finali del mercato libero, a copertura dei costi di dispacciamento e scambio, dei costi sostenuti per la remunerazione della disponibilità capacitiva, dei

costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità e dei costi per la remunerazione della riconciliazione del sistema elettrico, come definite dalle Delibere A.E.E.G. 168/03, 46/04, 111/06 e successive modifiche ed integrazioni;

- qualsiasi altro elemento non espressamente incluso.

15. Servizi ausiliari alla fornitura di energia elettrica. Rescissione contrattuale

Il fornitore dovrà, inoltre, assicurare i seguenti ulteriori servizi:

- indicazione di un referente aziendale;
- disponibilità dei prelievi orari di energia preferibilmente prelevabili su portale informatico web entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi ovvero inviati a mezzo mail (formato xls editabile);
- gestione di tutte le pratiche necessarie per l'attivazione della fornitura;
- consulenza Energetica con personale specializzato in qualsiasi momento;
- disponibilità di un Account Manager dedicato;
- modalità di fatturazione aggregata e via mail;
- disponibilità a valutare ulteriori ottimizzazioni delle formule di prezzo prescelto;
- aumenti di Potenza, Nuovi Allacci e Dislocazione delle cabine Elettriche in MT entro le tempistiche previste dell'Autorità(A.E.G.G.).

Il mancato espletamento anche di uno solo dei servizi sopra elencati, valutato secondo l'insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà dare luogo all'immediata rescissione contrattuale in danno del fornitore.

16. Responsabile del servizio

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.